

**Premesso che:**

- che la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l. con nota prot. nr 438VA/17 del 16.11.2017 ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente in essere con l'AOUP per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme ai sensi della legge 83/61, secondo quanto previsto della Regione Sicilia nr. 39/88 e ribadito dal D.A. 17 aprile 2003 all'art. 9 (all.1 parte 3 punto 3r) ad integrazione del D.A. 890/02 della Regione Siciliana.
- che il Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i riscontri diagnostici in parola;

**Tra**

**La Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l.**, cod.fisc. P.IVA nr.01275220893 sede legale in Via Antoniotto Usodimare ang. Via Galermo n.109 Catania e con sede operativa in Via F. Cordova,62 nella persona del Legale rappresentante Dott.ssa Maria Baccio nata a Milano il 23/10/1966 e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata Casa di Cura).

**E**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo il 26/01/1957 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata AOUP o anche Azienda).

**di seguito denominata anche singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"**

**Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'AOUP, e per essa il U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP si impegna ad espletare i riscontri anatomo-patologici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nel Prof. Emiliano Maresi, Responsabile del Servizio sopra detto. In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

**Art. 2 – Natura della convenzione**

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime ordinario e pertanto, la stessa sarà essere eseguita durante l'orario di servizio dal professionista e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.



La Casa di Cura dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

#### **Art. 6 – Interessi moratori**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 e ss.mm.ii. l'AOUP si riserva la facoltà di chiedere alla Casa di Cura la corresponsione, nel caso di ritardato pagamento degli interessi di mora che saranno calcolati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 7 – Copertura Assicurativa**

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della *c.d.* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili**

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia di privacy ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

#### **Art.9 – Durata del contratto**


La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

#### **Art. 10 – Recesso e risoluzione**

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, alla controparte almeno 30 giorni prima della data di interruzione.

Nel caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento dell'AOUP, la Casa di Cura si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso.

#### **Art. 11 – Clausole di parità**



L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

#### Art.12 - Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

#### Art.13 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

#### Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 26/04/2018

Per la Casa di Cura

Il Legale Rappresentante  
**CASA DI CURA VAL SALVA s.r.l.**  
Presidente  
Dott.ssa Maria Baccio

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Polclinico "Paolo Giaccone"  
Il Commissario  
(Dott. Fabrizio De Nicola)

